









ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA

FEAMP 2014-2020								
BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.31								
Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori								
Art. 31 – Reg. (UE) n. 508/2014								
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 31							
Priorità del FEAMP	1 – "Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze".							
Obiettivo Tematico (OT)	3 – "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura".							
Misura	"Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori".							
Sottomisura								
Finalità	Fornire un sostegno a favore dei giovani pescatori che iniziano le attività di pesca, onde favorire il loro insediamento iniziale.							
Beneficiari	Pescatore persona fisica; persona fisica.							
Somma stanziata	€ 731.963,28							
Intensità d'aiuto massimo	25%							
Massimale sostegno pubblico	€ 75.000,00							
Responsabile del procedimento	Leonardo Catagnano							
amministrativo e Responsabile di misura	Dirigente Servizio 2 - Mare Mediterraneo: Equilibrio Biologico, Salvaguardia Risorse Ittiche e Interventi sui Mercati							
	servizio2.pesca@regione.sicilia.it							
	tel. 091 7079602							
Per chiarimenti - Frequently Asked Questions (FAQ):	servizio2.pesca@regione.sicilia.it							











1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

La misura si propone di creare lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca attraverso i giovani pescatori, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI come previsto dal Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014-2020 (Obiettivo Tematico 3). Si ritiene infatti essenziale per la promozione del capitale umano e della competitività nel settore della pesca nell'Unione, dare un sostegno ai giovani che iniziano le attività di pesca, per favorirne l'insediamento iniziale e il ricambio generazionale.

Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche si condiziona il sostegno all'acquisizione delle capacità e delle competenze necessarie anche attraverso interventi finanziati dall'art. 29, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014.

La formazione professionale dei pescatori e la costituzione di imprese innovative e competitive rappresenterà l'elemento di sostegno nuovo per cercare di salvaguardare la risorsa e garantire il futuro dell'attività di pesca.

1.1 Obiettivo della misura

La misura ha l'obiettivo di promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nel settore della pesca, a opera di giovani pescatori, mediante il sostegno economico per le indagini di mercato preliminari, l'acquisto del peschereccio e l'avviamento dell'impresa.

In linea con gli orientamenti del PO FEAMP e della politica comune della pesca è stato stabilito di favorire, attraverso i criteri di selezione, i pescatori più giovani che intendono acquistare un peschereccio della pesca costiera artigianale.

Il sostegno è orientato a sviluppare imprese condotte da pescatori in grado di sfruttare le innovazioni e la conoscenza per migliorare la qualità della produzione anche con la riscoperta delle tecniche di cattura tradizionali e dei "mestieri dimenticati" e di valorizzare specie ittiche minori nel rispetto degli ecosistemi marini, pur producendo reddito.

2. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI E INTENSITÀ DELL'AIUTO

2.1. Risorse finanziarie disponibili

La dotazione finanziaria stanziata per la presente misura è di complessivi 731.963,28 euro.

2.2. Intensità dell'aiuto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014, il sostegno previsto dalla presente Misura è del 25% dei costi d'investimento connessi all'acquisizione del primo peschereccio oltre a indagini/analisi preliminari al suo acquisto e all'avviamento di nuove imprese. Il sostegno non può, in ogni caso, essere superiore a 75.000 euro per "giovane pescatore".

L'Amministrazione si riserva di valutare, nel corso dello svolgimento del PO FEAMP l'incremento della dotazione finanziaria della misura.

3. SOGGETTI AMMISSIBILI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

3.1. Soggetti ammissibili al finanziamento

In base ai criteri di ammissibilità previste dalle Disposizioni attuative di Misura del PO FEAMP 2014-2020 riguardanti l'art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014 il sostegno di cui al presente Bando è concesso a:

- pescatore persona fisica;
- persona fisica.

3.2 Criteri di ammissibilità

Come stabilito dai suddetti criteri di ammissibilità possono beneficiare delle agevolazioni i pescatori persone fisiche o le persone fisiche rispondenti ai requisiti elencati di seguito.











3.2.1 Criteri generali

Il richiedente per aver diritto al sostegno previsto dal presente Bando non deve rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012, riguardante l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in particolare:

- che non siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero, a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- che non sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato Membro;
- che abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito l'intervento;
- che non sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione;

Inoltre, il richiedente, nel precedente periodo di esecuzione del PO FEP 2007-2013, non deve aver avuto avviata e conclusa una procedura di revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. La domanda di finanziamento può essere ammessa nel caso in cui è stata pronunciata la revoca e l'impresa abbia fatto ricorso presso le Autorità competenti, il cui giudizio sia ancora pendente.

3.2.2 Criteri attinenti al soggetto richiedente

Il richiedente per aver diritto al sostegno previsto dal presente bando, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, deve soddisfare i seguenti requisiti/criteri:

- il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del par. 5 del medesimo articolo);
- il pescatore persona fisica richiedente deve avere un'età inferiore a 40 anni, ovvero avere un'età compresa fra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non compiuti), e ha esercitato l'attività di pesca professionale per almeno cinque anni;
- la persona fisica richiedente deve avere un'età inferiore a 40 anni, ovvero avere un'età compresa fra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non compiuti), e possedere un diploma di secondo grado a indirizzo nautico, oppure un diploma di laurea in discipline nautiche, oppure un diploma di secondo grado e aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico;
- non risulta essere proprietario di imbarcazione da pesca ovvero di essere già proprietario di imbarcazione da pesca, purché le operazioni di cui alla domanda di finanziamento non siano state portate materialmente al termine o completate come previsto all'art. 65, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

3.2.3 Criteri relativi all'operazione

I criteri di ammissibilità relativi all'operazione stabiliscono che:

- l'imbarcazione abbia una lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
- l'imbarcazione sia attrezzata per la pesca in mare;
- l'imbarcazione abbia un'età compresa tra i 5 compiuti ed i 30 anni non compiuti calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986;
- l'imbarcazione da pesca appartenga a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all'articolo 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
- l'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani;











l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

4. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

La misura si applica ai residenti nell'intero territorio regionale.

5. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

5.1 Interventi ammissibili

La misura finanzia investimenti volti esclusivamente alla prima acquisizione dei 24 carati di un peschereccio usato. Non saranno ammesse a finanziamento quelle istanze che prevedono, o hanno previsto, l'acquisto di un peschereccio in quota parte con altri soggetti.

L'imbarcazione deve avere i requisiti di cui al precedente paragrafo 3.2.3.

5.2 Categorie di spese ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi di investimento connessi all'attività di progetto, ossia l'acquisizione del primo peschereccio da parte di un "giovane pescatore";
- indagini/analisi preliminari all'acquisto del peschereccio;
- costi connessi all'avviamento di nuove imprese.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020".

Le spese sono ammissibili se sostenute dal beneficiario per soddisfare i requisiti di carattere generale e, in particolare, devono essere:

- pertinenti e imputabili a un'operazione selezionata dall'Autorità di Gestione, conformemente alla normativa applicabile;
- effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate. In casi debitamente giustificati, le spese saranno ritenute ammissibili se verrà presentata idonea documentazione che assicuri che la spesa pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.

Ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 le spese per la realizzazione degli interventi di cui al presente Bando sono considerate ammissibili dal 1° gennaio 2014. Tali interventi devono riguardare operazioni non concluse prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario e non devono avere già fruito di alcun contributo a partecipazione pubblica.

Inoltre, sono ritenute ammissibili:

- spese generali. Esse sono stabilite dall'Autorità di gestione in base all'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e se necessarie per la sua preparazione o esecuzione nel limite del 12%, qualora riferite unicamente al progetto finanziato o mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione". Tali spese devono fare riferimento:
 - agli oneri fiscali inerenti l'intervento finanziato, se non recuperabili;
 - alla tenuta del C/C dedicato all'operazione;
 - alla garanzia fidejussoria;
 - alle spese notarili;
 - all'informazione e pubblicità obbligatoria sull'intervento finanziato dal PO FEAMP 2014-2020;
 - agli onorari di professionisti e/o consulenti incaricati di redigere un progetto completo di tutti gli elaborati, iscritti nei rispettivi albi e/o collegi professionali di riferimento, per le spese tecniche inerenti alla realizzazione dell'intervento. Potrà essere riconosciuta una percentuale massima pari











al 3% fino all'importo dell'acquisto di €. 70.000,00 e pari all'1% per la quota eccedente € 70.000,00 e fino a € 300.000,00.

La Commissione si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità delle spese in base ai contenuti del progetto/operazione presentato.

5.3 Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

L'acquisto dell'imbarcazione in quota parte con altri soggetti non è ammissibile.

Non sono inoltre ammissibili quelle che non rientrano nelle categorie previste dalla misure e quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020".

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO A FINANZIAMENTO

I soggetti che intendono accedere al finanziamento dovranno presentare la seguente documentazione:

- 1. domanda di finanziamento (Mod. A) sottoscritta dal richiedente, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- 2. dichiarazione sostitutiva, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello riportato negli allegati al presente Bando (Mod. B), nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
- 3. relazione tecnica dettagliata del progetto/operazione, contenente il cronoprogramma e riepilogo dei costi, redatta da un tecnico abilitato, secondo lo schema del Mod. C;
- 4. Descrizione del peschereccio (Mod. D);
- 5. documentazione attestante i requisiti richiesti alla persona fisica o al pescatore persona fisica, ovvero:
 - persona fisica: possesso di un Diploma di secondo grado a indirizzo nautico, oppure, un Diploma di laurea in discipline nautiche, oppure, un Diploma di secondo grado e aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico, alla data di presentazione della domanda di finanziamento:
 - pescatore persona fisica: documentazione attestante l'esercizio dell'attività di pescatore professionale per almeno 5 anni o il possesso di una formazione professionale equivalente o alla data di presentazione dell'istanza.
- 6. tabella dei criteri di selezione debitamente compilata (Mod. E), riportata al paragrafo 9 del presente Bando, sottoscritta dal legale rappresentante come dichiarazione sostitutiva di notorietà;
- 7. dichiarazione del regime IVA a cui è sottoposta l'impresa (Mod. O), in caso di impresa già attiva alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
- 8. preventivi di spesa riguardanti le diverse categorie di spesa previste per la realizzazione del progetto/operazione;
- 9. lettera d'incarico ad un professionista abilitato, controfirmato dalle parti, con indicati l'oggetto della prestazione richiesta e relativo onorario.

Tutta la documentazione, come previsto dalle Disposizioni Attuative di Misura predisposte dall'A.d.G., per la quale sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente. Per











tutte le dichiarazioni o autocertificazioni rilasciate dal richiedente è sufficiente una sola copia del documento di identità.

L'Amministrazione si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, ai sensi della Legge n. 241 del 8 agosto 1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Si riserva altresì di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rilasciate all'atto della presentazione dell'istanza di finanziamento.

La richiesta di finanziamento e la documentazione dovrà essere presentata in n. 1 originale e in n. 1 copia, oltre che scansionata in formato PDF su supporto digitale, cd-rom o pen-drive, opportunamente etichettato con il cognome ed il nome del soggetto richiedente.

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la partecipazione alla selezione i richiedenti dovranno far pervenire entro e non oltre le ore **14.00 del 30** maggio **2018** un plico sigillato contenente, pena l'irricevibilità, la domanda di finanziamento (Mod. A) e la documentazione prevista al paragrafo 6, alla:

Regione Siciliana

Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento della Pesca Mediterranea - Servizio 2 Mare Mediterraneo Via degli Emiri, 45 - (90135) Palermo (PA)

La domanda suddetta può anche essere recapitata a uno degli Uffici Territoriali il cui indirizzo è rilevabile dal seguente link:

 $\frac{http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_LibroVerde/PIR_Servizio1_$

In questo caso il plico deve essere indirizzato alla:

Regione Siciliana
Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
Servizio 1 Programmazione - Ufficio Territoriale di

Il plico potrà essere recapitato mediante una delle seguenti modalità:

- raccomandata del servizio postale;
- modalità analoghe alla posta raccomandata avvalendosi di Corrieri specializzati;
- consegna a mano.

Si precisa che **farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo**. Sono pertanto ininfluenti la data e l'ora di spedizione e non farà fede il timbro postale. Ai fini dell'accertamento del termine di presentazione farà fede il timbro del Protocollo che sarà apposto nel plico, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

Il termine di presentazione delle istanze è perentorio. Non saranno prese in considerazione le istanze e la documentazione sostitutiva, aggiuntiva o integrativa che perverranno oltre il termine fissato. Non si risponderà inoltre di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il suddetto termine.

La presenza del plico sigillato, con il testo di seguito esposto, rappresenta requisito di ricevibilità delle proposte, pena l'irricevibilità.

Sul plico, sigillato, dovrà essere apposto, all'esterno, il seguente testo:











Domanda di ammissione a contributo relativo alla misura 1.31 del PO FEAMP 2014-2020 "Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori" – Bando 2018

8. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

8.1 Ricevibilità delle istanze

L'Amministrazione provvede alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di entrata (data e orario di ricezione).

Successivamente il responsabile del procedimento provvederà a effettuare la verifica sulla ricevibilità delle istanze, redigendo una apposita *check list* e all'attribuzione di un codice alfanumerico univoco identificativo del progetto, da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

Le irregolarità afferenti alla non ricevibilità delle istanze fanno riferimento alle seguenti fattispecie:

- l'invio della domanda fuori termine:
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente Bando, tra cui:
 - presenza del plico integro e sigillato;
 - presenza sul plico della dicitura specificata nel bando.

Per le istanze non ricevibili sarà effettuata apposita comunicazione al soggetto richiedente.

8.2 Ammissibilità e valutazione delle domande

Al fine della verifica dell'ammissibilità a finanziamento delle domande l'Amministrazione provvederà a nominare un'apposita Commissione di valutazione.

La suddetta Commissione valuterà l'ammissibilità delle istanze in base ai criteri di cui al paragrafo 3 del presente Bando e procederà, per le domande che hanno superato le verifiche di ricevibilità e ammissibilità, ad avviare la fase di valutazione, applicando i criteri di cui al paragrafo 9 e procedendo quindi all'attribuzione del relativo punteggio.

In caso di parità di punteggio sarà applicato il criterio dell'età del beneficiario, attribuendo preferenza ai più giovani.

La Commissione potrà effettuare controlli in loco *ex ante* al fine di verificare le condizioni che giustifichino gli interventi proposti.

La Commissione provvederà a comunicare al responsabile del procedimento l'esito della valutazione delle domande.

A completamento della fase di valutazione si procederà con la predisposizione della graduatoria provvisoria con la distinzione tra le istanze ammissibili e quelle non ammissibili a finanziamento.

La graduatoria provvisoria sarà approvata con Decreto del Dirigente Generale e pubblicata sul sito del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.

In caso di inammissibilità della domanda i soggetti proponenti potranno presentare richieste di riesame all'Amministrazione dal primo al trentesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. L'Amministrazione valuterà le eventuali istanze di riesame ed entro 60 giorni, compatibilmente con il numero di istanze pervenute, si esprimerà con parere negativo o positivo all'accoglimento delle stesse attribuendo, se il caso, un nuovo punteggio. Le istanze, valutate sia positivamente che negativamente, verranno inserite nella graduatoria definitiva rispettivamente come istanze ammesse e non ammesse a finanziamento.

La graduatoria definitiva sarà approvata con Decreto del Dirigente Generale e la sua pubblicazione sul sito istituzione del Dipartimento della Pesca Mediterranea già costituisce formale notifica ai partecipanti al Bando. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione del finanziamento, è necessaria la sottoscrizione dell'atto di adesione (Mod. F) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della predetta graduatoria definitiva.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.











9. CRITERI DI SELEZIONE

La valutazione e la selezione delle domande di finanziamento avverrà nel rispetto dei criteri definiti, come riportato dall'allegato "Criteri di selezione delle operazioni" al PO FEAMP 2014-2020, nella tabella sotto riportata. Per la predisposizione della graduatoria delle domande ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali riportati nella tabella di valutazione di seguito esplicitata.

La tabella riporta, per singolo criterio, il coefficiente, il peso e il relativo punteggio totale, nonché la documentazione comprovante il possesso del requisito all'atto di presentazione della domanda.

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni si applica il criterio dell'età del beneficiario, attribuendo preferenza ai più giovani.

Si specifica che, ai fini dell'accesso alla graduatoria di merito, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio pari ad 1, da raggiungere con almeno due criteri.

OPERAZIONE A REGIA											
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0 <c<1)< th=""><th>Peso (Ps)</th><th>Punteggio P=CxPs</th></c<1)<>	Peso (Ps)	Punteggio P=CxPs							
CRIT	TERI TRASVERSALI										
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic=1	1								
T2	L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale (ove pertinente)	C=0 NO C=1 SI	1								
Т3	Minore età del richiedente	C=0 Età $>39 < 40$ C= 0,25 Età $>36 \le 39$ C= 0,50 Età $>31 \le 36$ C= 0,75 Età $>25 \le 31$ C= 1 Età $>18 \le 25$	1								
T4	Il soggetto richiedente è di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	1								
	CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE										
R1	Il richiedente negli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda è stato imbarcato prevalentemente su imbarcazioni di pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015	C=0 NO C=1 SI	1								
	CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE										
01	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986	C=0 Età > 29 < 30 C=0,25 Età > 21 \leq 29 C=0,50 Età > 10 \leq 21 C=0,75 Età > 5 \leq 10 C=1 Età = 5	1								

10. TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INIZIATIVA

La tempistica di realizzazione dell'intervento è fissata in mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data notifica al beneficiario del provvedimento di concessione.

Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di concessione del contributo il soggetto beneficiario deve comunicare all'Amministrazione l'avvio delle attività previste dall'operazione approvata (Mod. G).











Entro 30 giorni dal completamento delle attività previste dall'operazione, ivi compreso l'aver conseguito l'attestato di frequenza a uno specifico corso gratuito di almeno 36 ore come in appresso specificato, il beneficiario deve presentare la domanda di liquidazione (Mod. I) e una dettagliata relazione tecnica da trasmettere all'Amministrazione regionale.

11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DOCUMENTI RICHIESTI

11.1 Modalità di erogazione del contributo

La richiesta dell'erogazione del contributo pubblico dovrà essere effettuata previa presentazione della domanda di liquidazione (Mod. I) secondo le modalità sotto riportate:

- Anticipo. Può essere erogato per un importo massimo pari al 30% del contributo pubblico totale concesso. Tale anticipo potrà essere erogato entro 6 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del finanziamento a seguito di formale richiesta corredata da dichiarazione di inizio attività e polizza fidejussoria (Mod. H) pari al 100% dell'anticipo richiesto. Le garanzie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzate.
- Saldo. È erogato dopo il completamento dell'intervento/operazione a seguito di formale richiesta corredata della documentazione di rendicontazione sino al 100% della spesa ammessa ed entro 12 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del finanziamento. In tale sede sarà erogato il contributo a saldo che è stato rendicontato e ammesso a verifica finale.
 Relativamente alla richiesta di liquidazione della quota a saldo, la ditta dovrà presentare entro 30.
 - Relativamente alla richiesta di liquidazione della quota a saldo, la ditta dovrà presentare entro 30 giorni dal termine di fine lavori previsto la seguente documentazione:
 - stato finale delle attività con relazione tecnica indicante la data di ultimazione corredata da documentazione che attesti lo stato di realizzazione dell'intervento/operazione comprendente anche eventuali modifiche non sostanziali rispetto a quanto approvato specificandone le motivazioni;
 - documentazione atta a dimostrare il titolo di possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'avvio della nuova impresa;
 - file Excel di raffronto tra le voci di spesa ammesse e quelle realizzate atto a consentire il raffronto tra le voci di spesa ammesse e le voci di spesa per le quali si richiede la liquidazione del contributo, da trasmettere sia in formato PDF, firmato dal beneficiario, che in formato Excel editabile su CD-ROM o pen-drive;
 - compilazione di un file in Excel per la rendicontazione delle spese, da trasmettere sia in formato PDF, firmato dal beneficiario, che in Excel editabile su CD-ROM o pen-drive;
 - originale e copia per ciascuna fattura, o altra documentazione probante, regolarmente quietanzata elencata nel file Excel di rendicontazione con allegata dichiarazione attestante la conformità delle stesse agli originali resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del beneficiario. Le relative fatture per essere ammissibili al pagamento devono essere emesse entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori. Il termine ultimo per effettuare il pagamento deve avvenire inderogabilmente entro 30 giorni dal termine di ultimazione delle attività e comunque entro e non oltre la data di presentazione della domanda di liquidazione a saldo. Al beneficiario sarà restituito l'originale di quanto prodotto a completamento dell'istruttoria;
 - copia dei bonifici, per i pagamenti della fattura a saldo, corredata da copia del relativo estratto conto;
 - dichiarazione liberatoria per i pagamenti effettuati per ogni singola fattura, nell'ambito della quale sono inseriti i riferimenti in merito alla fattura pagata, alla modalità di pagamento e che non sono state emesse note di accredito (Mod. L);
 - copia conforme a norma di legge, del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.);
 - documentazione fotografica del peschereccio acquistato.











Eventuale ulteriore documentazione da presentare con la richiesta di erogazione del contributo economico potrà essere contemplata nel provvedimento di concessione del finanziamento.

11.2 Rendicontazione della spesa

I documenti che devono essere prodotti con la richiesta di erogazione del contributo a saldo sono i seguenti:

_	Fattura e/o nota	credito sulla	quale inserire	, oltre alla	descrizione	particolareggiata	del	bene			
	acquistato, anche la seguente dicitura:										
	PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.31 - Bando 2018.										
	CUP	Codic	e progetto	/AGP/18.							
_	Tracciabilità dei	nagamenti: al	fine di rende	- ere trasnarer	nti e docum	entabili tutte le	oner	azioni			

- Tracciabilità dei pagamenti: al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione del progetto/intervento cofinanziato, il beneficiario per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti lo stesso, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:
 - <u>Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA</u>: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dal proprio istituto di credito, dal quale sia evidenziato l'avvenuto movimento della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione. I bonifici devono interessare esclusivamente i pagamenti inerenti la fattura di cui costituiscono l'allegato;
 - <u>Sepa Direct Debit (SDD) ex RID</u>: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dal proprio istituto di credito dal quale sia evidenziato l'avvenuto movimento della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
 - <u>Ricevuta Bancaria (RIBA)</u>: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dal proprio istituto di credito, dal quale sia evidenziato l'avvenuto movimento della transazione eseguita oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

Non sono ammesse le seguenti modalità di pagamento:

- Carta di credito o di debito:
- Contanti.
- Dichiarazione liberatoria (Mod. L): per i pagamenti effettuati, deve riportare i riferimenti in merito alla fattura pagata, la modalità di pagamento, che non sono state emesse note di accredito per quanto in oggetto.

Le fatture inerenti le spese oggetto di finanziamento possono essere pagate parzialmente e/o totalmente in relazione all'avanzamento della spesa. Nel caso di pagamento parziale a ogni dichiarazione liberatoria successiva alla prima si dovranno menzionare i pagamenti precedenti con i relativi riferimenti sino al pagamento a saldo della fattura di pertinenza.

12. VARIANTI

Le varianti che potrebbero determinare modifiche sostanziali all'iniziativa non sono ammesse. Possono essere ammesse modifiche, ovvero adattamenti tecnici di valore inferiore rispetto all'investimento approvato.

L'Amministrazione si riserva di valutarle ammissibili e autorizzabili.

Non rientrano tra le varianti eventuali cambi di venditore, sempre che l'imbarcazione oggetto della transazione sia della stessa tipologia, anche quando il cambiamento riguardi il modello e/o di marca, purché mantenga le medesime caratteristiche. Il cambio di venditore e/o di marca/modello dovrà essere motivato e giustificato. L'autorizzazione sarà concessa qualora il peschereccio sia di valore o qualità uguale o superiore a quello indicato in fase di domanda di finanziamento. Laddove tale modifica determini un valore maggiore della spesa ammessa, la differenza tra l'importo ammesso e l'importo variato sarà a totale carico della ditta beneficiaria.

Anche in questo caso, l'Amministrazione si riserva di valutarle ammissibili e autorizzabili.











Le eventuali economie dovute a sconti rispetto ai prezzi preventivati non possono essere riallocate e utilizzate per la realizzazione di spese non previste dall'iniziativa originariamente approvata, rientrando nelle disponibilità dell'Amministrazione.

Rispetto all'intervento/operazione approvato, possono essere apportate modifiche purché richieste all'Amministrazione concedente e acconsentite dal responsabile di misura, che le valuta se del caso tramite la competente Commissione, condizionandone l'approvazione: alla coerenza con gli obiettivi dell'intervento, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e al punteggio di merito che consente la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria dei progetti ammessi.

Qualsiasi modifica rispetto all'intervento/operazione approvata dovrà essere comunicata all'Amministrazione regionale.

13. PROROGHE

Come stabilito dal paragrafo 10 l'intervento/operazione finanziato si dovrà completare entro 12 mesi dall'atto di concessione. La proroga dei termini per l'ultimazione dell'intervento può essere concessa per un periodo strettamente necessario all'avvio della nuova impresa ittica.

La richiesta di proroga sarà valutata dal responsabile di misura caso per caso e accolta, se debitamente giustificata e documentata o se determinata da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore non imputabili al richiedente.

La proroga dev'essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.

14. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con quanto approvato e altresì al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- aver conseguito, prima del saldo, sia nel caso di richiedente pescatore professionale sia di persona fisica, l'attestato di frequenza a uno specifico corso gratuito di almeno 36 ore realizzato dall'Amministrazione regionale in alcune delle principali realtà pescherecce della Sicilia, su materie attinenti gli attrezzi da pesca tradizionali e innovativi, l'ecologia e biologia marina, le norme dell'UE, nazionali e regionali di settore in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori, di etichettatura e igiene degli alimenti, nozioni di base di economia aziendale;
- di assumere l'obbligo, al fine di dimostrare la creazione e lo sviluppo della nuova attività imprenditoriale nel settore della pesca, con riferimento al peschereccio da acquisire o acquisito, ed entro la data di richiesta di saldo, la titolarità di armatore e della licenza di pesca;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare, nonché di assicurare l'accesso a ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dall'intervento/progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare l'intervento e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare l'investimento nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal PO FEAMP e dalle Disposizioni Attuative, fatta salva l'eventuale proroga concessa, ovvero, le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo quinquennale di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento dell'Anticipazione o del Saldo del contributo, la documentazione di cui al superiore paragrafo 11;
- il beneficiario del sostegno di cui alla presente Misura si impegna ad acquistare un peschereccio usato, equipaggiato con attrezzature per la pesca in mare e che abbia un'età compresa tra i 5 e i 30 anni e, dunque, non sarà erogato alcun sostegno per l'acquisto di nuove imbarcazioni da pesca;
- mantenere un sistema di contabilità separata (un conto corrente dedicato);











- inserire la descrizione particolareggiata del bene acquistato in fattura e apporre anche la seguente dicitura: "PO FEAMP 2014-2020 – Mis.1.31 – Bando 2018" il CUP e il Codice progetto assegnato in fase istruttoria dall'Amministrazione concedente;
- effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento/progetto ammesso a finanziamento come indicato al punto 11.2 (*Rendicontazione della spesa*) del presente Bando ed entro il termine di esecuzione lavori, ovvero, entro la data di presentazione della domanda di liquidazione;
- conservare la documentazione giustificativa e le autorizzazioni in originale, inerenti le operazioni ammesse a finanziamento per un periodo di almeno cinque anni successivi dal pagamento finale;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- comunicare la data di inizio dei lavori e di conclusione dell'attività prevista;
- comunicare che non sono intervenute variazioni nella propria condizione soggettiva e oggettiva rispetto a quanto dichiarato all'atto della presentazione della manifestazione d'interesse e, in caso contrario, trasmetterne gli atti;
- osservare quanto disposto riguardo alle spese ammissibili e alla rendicontazione;
- comunicare che non è intervenuta alcuna circostanza o fatto limitativo della capacità a contrarre del destinatario del finanziamento;
- rispettare le norme previste dal CCNL per i dipendenti della nuova impresa;
- attenersi a tutti gli obblighi previsti nel presente Bando;
- osservare quanto disposto e prescritto dalle legislazioni vigenti dalla normativa dell'Unione Europea,
 dello Stato Italiano e della Regione Siciliana per le operazioni previste dal presente Bando.

In rispetto delle *Condizioni Generali* previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, si riporta quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle Disposizioni Attuative di Misura parte A-GENERALI approvate dal Tavolo Istituzionale del PO FEAMP 2014-2020⁽¹⁾.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

(1) "Ai fini delle Stabilità delle Operazioni prescritte dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dallo Stato Membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Lo Stato Membro può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI. Il sostegno erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato. Nel caso di operazioni che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme. Quanto sopra, non si applica ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento; non si applica neppure alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del Reg. (UE) n. 1309/2013, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del sostegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del Programma. Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente".











15. PUBBLICITÀ DEI RISULTATI

I risultati ottenuti, come previsto dai criteri di ammissibilità predisposti per il PO FEAMP 2014-2020, dovranno essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro conformemente all'articolo 119 del Reg. (UE) n. 508/2014.

16. CONTROLLI

I controlli tecnici e amministrativi saranno effettuati, in sede e in loco, per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti, secondo le disposizioni previste dalla legge.

Il pagamento del contributo a saldo potrà essere eseguito se l'acquisizione del peschereccio e l'avvio dell'impresa è stata realizzata. In ogni caso, l'impresa beneficiaria dovrà aver mantenuto i requisiti riconosciuti in fase di ammissibilità e di valutazione, pena la perdita dei benefici concessi.

Con riferimento alla richiesta di liquidazione a saldo, i controlli prevedono lo svolgimento di una visita in loco per accertare: la conclusione dell'investimento, che lo stesso sia stato eseguito nel rispetto delle normative vigenti in materia e che la realizzazione dell'intervento sia rispondente e coerente.

L'ufficio istruttore competente provvede entro il termine di 60 giorni, compatibilmente con le richieste pervenute, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di liquidazione a saldo:

- a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarati.

La verifica consiste nel controllo di tutta la documentazione in base alla quale sia possibile accertare che il beneficiario ha realmente sostenuto le spese rendicontate. Devono essere verificati i tempi di realizzazione dell'intervento e di effettuazione della spesa con particolare riferimento alle date di presentazione delle domande di pagamento e ai termini indicati negli atti di concessione.

L'Amministrazione si riserva di potere richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della verifica amministrativa e della verifica in loco.

17. REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- varianti non autorizzate, qualora le attività non rispondano più agli obiettivi prefissati dal progetto/intervento approvato;
- mancata realizzazione o difformità delle attività previste dal progetto approvato;
- mancato mantenimento o raggiungimento del punteggio utile a permanere nella graduatoria;
- mancata realizzazione del progetto nei termini previsti;
- esito negativo dei controlli amministrativi in sede o in loco;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal Bando;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- violazione, qualsivoglia, delle norme stabilite dal Bando, dalla normativa dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Siciliana.

Al realizzarsi di anche uno dei casi suddetti, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme liquidate anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi o provvedimenti di concessione.

Le somme oggetto del recupero, a qualsiasi titolo, saranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa, ovvero, sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.











Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

18. DIRITTI DEI BENEFICIARI

I beneficiari godono di tutti i diritti a essi riconosciuti dalla normativa dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Siciliana.

19. INFORMATIVA

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (G.U. L. 281 del 23.11.1995, pag. 31).

Informativa ai sensi dell'art.10 della L. 31/12/1996 n. 675 e s.m.i.

Il trattamento dei dati forniti con la presentazione dell'istanza a contributo è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D. Lgs. 30/06/2003 n.196 e s.m.i.

20. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Bando avverranno secondo quanto previsto dalla normativa generale tramite Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e/o pubblicazione sul sito web istituzionale, per posta ordinaria o mediante la PEC: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it

Si invitano i titolari delle istanze a volere utilizzare lo stesso mezzo PEC per comunicazioni e per trasmissione documenti, secondo le indicazioni fornite nei precedenti paragrafi.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Leonardo Catagnano, Dirigente del Servizio 2 "Mare Mediterraneo: Equilibrio Biologico, Salvaguardia Risorse Ittiche e Interventi sui Mercati" del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.

Le eventuali FAQ relative al presente Bando devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: servizio2.pesca@regione.sicilia.it

21. DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente Bando.

Il Bando costituisce *lex specialis*, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Per quanto non previsto dal presente Bando si rimanda alla normativa di riferimento dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Siciliana, nonché a eventuali disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020.

22. RIFERIMENTI NORMATIVI

Strategia Europa 2020 COM (2010) 2020.

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione.
- Accordo di partenariato 2014 2020 sez. 3 e 4 (conforme all'art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013.











- Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione.
- Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune del Pesca (PCP).
- Programma Operativo FEAMP 2014 2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8452 F1.
- Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale.
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della Pesca.
- Normative regionali e nazionali in materia di pesca e acquacoltura, di lavori pubblici e fornitura di beni e servizi vigenti.
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
- Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee (successivamente integrata da una serie di protocolli) - Atto del Consiglio Europeo del 26 luglio 1995 che stabilisce la Convezione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 riguardante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226)
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123.
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57."
- Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10 G.U.R.S. 4 maggio 1991, n. 22 Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.
- Legge n.190 del 6 novembre 2012, art 1, comma 41. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
- Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n.1605/2012 (Regolamento finanziario) art. 106 Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.
- Regolamento Delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.
- Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 D. Lgs. n.163/06 art. 93 co. 5; Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 8021 del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia; Guida alle opzioni semplificate in materia di costi Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) Commissione Europea EGISIF 14-0017.
- Legge n. 241/90 recante le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- La normativa comunitaria e unionale riguardane le caratteristiche dell'unità da pesca e il registro di flotta seguente: Reg. CEE) n. 2930/86; Reg. CEE) n. 1381/87; Reg. (CE) n. 3690/93; Reg. (CE) n. 2371/2002; Reg. (CE) n. 1438/2003.











23. ELENCO DEGLI DOCUMENTI E DEI MODELLI ALLEGATI

- Mod. A Domanda di finanziamento
- Mod. B Autodichiarazioni
- Mod. C Relazione tecnica, cronoprogramma e riepilogo dei costi
- Mod. D Descrizione del peschereccio
- Mod. E Tabella di calcolo criteri selezione
- Mod. F Atto d'adesione
- Mod. G Comunicazione inizio lavori
- Mod. H Schema di polizza fidejussoria
- Mod. I Domanda di liquidazione (anticipazione o saldo)
- Mod. L Dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice
- Mod. M Raffronto tra voci di spesa ammesse e spese realizzate
- Mod. N Rendicontazione spese sostenute
- Mod. O Dichiarazione regime IVA

Si rappresenta che ognuno degli allegati facente parte integrante del presente Bando non può essere modificato dal richiedente il beneficio e che, in tal caso, gli stessi non saranno accettati ai fini per i quali sono presentati.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta